

populaire, laissons la plus grande extension aux orateurs et n'allons pas les circonscire aussi facilement que nous le faisons dans des limites presque impossibles à déterminer.

Par cela seul que des questions paraissent claires à la Chambre, ce n'est pas un motif pour qu'elles le soient suffisamment pour le public. Les hommes qu'un sentiment de moralité anime n'ont qu'à gagner dans un développement étendu de nos discussions. Plus elles seront élaborées, plus nous mettrons la société à même de les apprécier, de les peser, de nous condamner ou de nous absoudre. Il n'y a que la mauvaise foi qui craigne de développer ses pensées. Il suffit d'ailleurs que les tribunaux puissent, dans l'échange des nos pensées, trouver des moyens de mieux apprécier nos lois, de mieux se pénétrer de leur esprit, pour que nous devions nous imposer l'obligation de laisser aux opinions émises la plus grande latitude.

DELACHENAL. Monsieur le ministre de la justice vous a dit, messieurs, qu'il ne savait pas qu'aucune plainte eût jamais été faite contre les bases de la légitime telles qu'elles sont établies par notre Code civil. Je lui répondrai que pour ma part j'en aurai une très-grave à lui adresser, c'est de ne faire aucune différence entre le cas de deux et celui de trois enfants, en leur attribuant également, dans les deux cas, le sixième de la succession à chacun, à titre de légitime, ce qui ne me paraît pas tolérable, les quotités devant nécessairement être proportionnées au nombre des enfants, et par conséquent diminuer à mesure que le nombre des enfants augmente.

Je proposerai donc, non pas l'adoption du projet de la Commission, mais bien celle de l'article 915 du Code civil français qui me semble plus équitable, et je la formulerai de cette manière:

« Le libéralité per testament non potranno eccedere la metà dei beni del disponente, quando questi, morendo, lascia un solo figlio legittimo o legittimato; il terzo, quando ne lascia due; il quarto, quando ne lascia un numero maggiore; su questa base, ecc. »

Le reste comme dans le projet.

PRESIDENTE. Presenterò questo quando si discuteranno gli emendamenti.

DEMARCHERITA, ministro di grazia e giustizia. Io ho detto che non credeva che fosse ancora il caso di toccare fin d'ora quelle disposizioni del Codice che concernono la misura della legittima, perchè non erano sorte lagnanze nel pubblico sulla ingiustizia della misura attuale, e perchè non bisogna mai variare o modificare la legge senza un grave motivo.

Certo può accadere che taluno trovi pure qualche miglioramento da proporsi a sì fatta legge; ma ho già risposto che, essendo creata una Commissione destinata a meditare e studiare per le riforme dei Codici che ora ci governano, essa vedrà se la sua ispezione abbia anche ad estendersi all'articolo del Codice, il quale determina la quota della legittima.

Ho parimenti osservato al proposito che in questa parte si ammette qualche arbitrio, perchè il principio generale altro non richiede, salvo che i genitori abbiano una certa latitudine nel disporre delle cose loro, per correggere appunto quelle ineguaglianze che altrimenti potrebbero succedere nelle famiglie.

Posto però il detto generale principio che vi sia una porzione disponibile, la di lei misura può essere maggiore o minore, lasciando luogo ad un giusto e discreto arbitrio del legislatore.

Ecco l'idea espressa dal Ministero sull'inopportunità di venir fin d'ora a ritoccare questa disposizione di legge, e tale idea valga a giustificarlo, se, avendo proposta egli stesso una modificazione alla medesima coll'intendimento di migliorare fino ad un certo punto la condizione delle femmine, essendo ora per la deliberazione della Camera mutate le circostanze, si ricrede e ritira la sua proposta.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

SINEO, relatore. Io ho bisogno di tutta l'indulgenza della Camera, dovendo rispondere a molte obbiezioni che, lo confesso, non aspettava, avendo la Commissione semplicemente adottato in questa parte il progetto del Ministero nei precisi termini in cui esso l'avea concepito.

Il signor ministro di grazia e giustizia ha mostrato il timore che fosse mancata la sua facondia per persuadere la Camera; ma io posso assicurarla contro questo timore. Se la causa poteva essere vinta, certamente sarebbe stata vinta dalla sua facondia. Ma eravi una verità intrinseca nel sistema della Commissione; essa faceva un atto di giustizia, ed era interprete fedele della pubblica opinione, la quale, amo di ripeterlo, non può essere legittimamente rappresentata che da questa Camera.

Nella quistione che rimane a decidersi oggi, il signor ministro andò soggetto, come può accadere a tutti anche agli uomini di mente superiore, andò soggetto, dico, ad una specie di reazione che si operò nella sua mente.

Ciò che egli credeva buono nella primitiva sua proposta, ora lo crede intempestivo e pregiudizievole. Egli suppone ora che quella sua proposta fosse una stretta conseguenza del limite da lui fissato nelle successioni intestate per le femmine.

Ebbene, io credo di poter provare a lui stesso che questo non era il suo pensiero; che egli voleva provvedere a ben altri oggetti, anziché alla successione intestata delle femmine. Ed invero la legittima dovuta alla prole, non è altro che l'effetto di quel dovere che hanno i genitori di mantenere la prole. Questo dovere nei diversi paesi e nelle diverse circostanze delle nazioni trova la sua misura nella sostanza del padre e nei bisogni della prole. Vi è una determinata proporzione tra i bisogni della prole e i doveri del genitore, e per fissare questa proporzione si deve aver riguardo al tempo e alle altre circostanze.

Ora il signor guardasigilli ha riconosciuto che questa misura nel tempo attuale era precisamente quale egli la proponeva. Ed invero, se avesse solo voluto rimediare a quella ingiustizia che colpiva le femmine nelle successioni intestate, sarebbe stato facile di raggiungere questo scopo, senza chiamare le femmine all'intera virile. Bastava di dar loro nella successione intestata una porzione maggiore, una maggiore legittima. Dunque vi era un altro pensiero che influiva sulla proposta, ed era precisamente quello che la misura portata dal Codice civile era troppo tenue. Fu una verità riconosciuta non solo dalla legislazione francese, ma anche in altri paesi; anzi sotto questo rapporto avvi un progresso che si può osservare in tutte le nazioni.

I Romani nei primi secoli, a differenza degli altri popoli antichi, non riconoscevano il principio della legittima. Il padre, cui era fatta ampia facoltà di vita e di morte sul figlio, non aveva certamente nessun obbligo di riservargli una parte della sua successione, e si fu solo dalla saviezza dei giureconsulti che s'introdusse la misura della quarta. Gli imperatori aumentarono la legittima sino al terzo e alla metà, secondo il numero dei figliuoli.

La Commissione non può a meno di persistere nella sua